



DECRETO DIRIGENZIALE N. 129 /DA del

08 APR 2025

**Oggetto: Contenzioso Galeano Grazia Giovanna/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Giuseppe Scandurra**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 191/21 tra le parti Galeano Grazia Giovanna /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1125/24 del 14/10/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 688,43 oltre ad interessi per € 57,14, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 543,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 641,00 da distrarsi all'avv. Giuseppe Scandurra, come da conteggio allegato ed inviato dal legale stesso, per un totale complessivo di € 1.386,57

**VISTO** l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**VISTO** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

#### VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.386,57 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 1125/24 del 14/10/24 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 745,57 in favore di Galeano Grazia Giovanna nata a Taormina il 24/06/72 c.f. GLNGZG72H64L042X tramite bonifico sul c/c IBAN IT75Q 08713 82590 000000 011917 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 641,00 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Giuseppe Scandurra nato a Acireale il 4/11/67 c.f. SCNGPP67S04A028T tramite bonifico sul c/c IBAN IT51H 05036 16500 CC0651 319116 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale  
Dott. Calogero Franco Fazio*

Sentenza n. 1125/2024 pubbl. il 14/10/2024

RG n. 191/2021

Sentenza n. cronol. 9856/2024 del 14/10/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, Dott. Rosina Galati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 191/2021 R.G. vertente

TRA

GALEANO GRAZIA GIOVANNA, (c. Fisc.: GLN-NGZ-72H64-L042X),

elettivamente domiciliata in Messina, via S. Filippo Bianchi n. 68, presso lo

Studio dell'Avv. Giuseppe Scandurra (c.f. SCN-GPP-67S04-A028T) che la

rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione, ATTRICE

CONTRO

CONSORSIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (P. IVA 01962420830),

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

rappresentata nel presente giudizio dell'Avv. Santo Spagnolo (c.f: SPG-SNT-

54B10-C356R) del Foro di Catania, elettivamente domiciliata in Messina,

via Università n. 8, presso lo Studio dell'Avv. Pierfranco De Luca Manaò,

come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione, CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni.-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione regolarmente notificata al convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane, la Sig.ra Galeano Grazia Giovanna ha esposto che il

**.PEC**

Tipo E-mail

Da

A

Oggetto

PEC


-- &lt;avvgiuseppescandura@puntopec.it&gt;

autostradesiciliane - &lt;autostradesiciliane@posta-cas.it&gt;

Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994- sentenza Giudice di Pace di Messina n. 1125-2024 (per il procuratore distrattario)

Mercoledì 13-11-2024 23:10:27

Notifico per il sottoscritto procuratore distrattario allegata alla presente sentenza emessa dal Giudice di Pace di Messina n. 1125/2024 esecutiva , parti: Galeano Grazia Giovanna contro Consorzio Autostrade Siciliane

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 di atti in materia civile , amministrativa o stragiudiziale. Gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notifica.La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata.  
Avv. Giuseppe Scandura

Allegati:

Sentenza\_n.\_1125-2024\_Galeano\_Grazia\_Govanna\_-CAS.pdf  
 attestazione\_di\_conformita\_sentenza\_G.di\_P.\_Messina\_n.\_1125-2024.pdf.p7m  
 Relata\_di\_notifica\_sentenza\_Galeano\_-\_CAS\_(per\_il\_distrattario).pdf.p7m

Dati Tecnici:

testo\_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE  
Prot. 29293  
del 14-11-2024 Sez. A



giorno 27.12.2019, alle ore 17,30, circa, la sua auto Citroen DS3, TG.

FG639YB, percorreva la A/18, con direzione Catania-Messina quando, giunta all'interno della galleria Schiavo, veniva colpita, sul parabrezza, da una pietra precipitata dalla volta della predetta galleria.-

Ha esposto, altresì, che, per effetto dell'incidente sopra descritto, la propria vettura riportava danni € 688,43, come da stima per la riparazione rilasciata dalla concessionaria Citroen, versato in atti.-

Per quanto esposto, e poiché era rimasta senza esito sua la richiesta volta ad ottenere bonariamente il risarcimento dei danni subiti, ha convenuto in giudizio il predetto Consorzio, quale costruttore e gestore delle autostrade Messina Catania, Messina Palermo e Siracusa Gela, chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di € 700,00, oltre fermo tecnico e spese di giudizio da distrarsi, queste ultime, in favore del so difensore costituito.-

In Consorzio per le Autostrade Siciliane, regolarmente costituitasi con comparsa del 14.01.2021, ha eccepito l'insussistenza di sua responsabilità in ordine ai fatti descritti in citazione, posto che nessuna segnalazione, in merito agli stessi, era pervenuta al suo Centro Radio, né vi era stato intervento di autorità per la dovuta constatazione.-

Aggiungeva, inoltre, gli stessi fatti, se pur provati nel corso del giudizio, devono ricondursi al mero caso fortuito.-

Relativamente al quantum affermava che il solo preventivo di riparazione, versato in atti dalla attrice, non costituisce valida prova del danno richiesto.-



Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda attrice con vittoria di spese e competenze di giudizio.-

Esperita la prova testimoniale, prodotti i documenti in atti e preciseate le conclusioni, la causa all'udienza del 13.05.2024, è stata riservata per la decisione.-

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, i fatti, così come esposti in citazione, sono stati pienamente confermati, dalla deposizione rcsa dalla teste Currenti Carlino Lucia, qualificatasi figlia di parte attrice e presente al loro verificarsi, in quanto trasportata sulla vettura Citroen, che ha dichiarato: "...percorrevamo la A 18 direzione CT/ME quando, giunti all'interno della galleria Schiavo, la Citroen veniva colpita da una pietra sul parabrezza anteriore, ...il parabrezza si scheggiava al centro...., giunti ai caselli abbiamo chiamato la Polizia Stradale che però non è intervenuta in quanto impegnata in altre attività. L'auto dopo qualche tempo è stata riparata con la sostituzione del parabrezza".-

A proposito della predetta deposizione si osserva la insussistenza di alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela, e ciò anche in ragione del fatto che la Corte Cost., con sentenza n. 248/74, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 247 c.p.c., salvo che la causa



verta su questioni di stato di separazione personale o riguardante rapporti di famiglia.-

Inoltre, in ordine ai fatti, il convenuto CAS non ha chiesto di provare una loro diversa rappresentazione del fatto, essendosi limitato ad affermare che nessuna segnalazione era pervenuta al Centro Radio del Consorzio, né vi era stato l' intervento di autorità.-

Ciò, induce a ritenere che il piccolo pezzo di cemento, o pietra, staccatasi dalla volta della galleria “Schiavo” della A18, nel tratto con direzione CT-ME, è stato la causa che ha comportato il danneggiamento rivendicato dalla Galeano Grazia Giovanna e la responsabilità del CAS, quale concessionario per la gestione della A/18 Messina-Catania e viceversa, va affermata ai sensi dell’art. 2051 c.c., data la sua *qualitas* di custode delle stessa, da cui deriva che esso è l’unico soggetto in grado di esplicare un potere di sorveglianza e prevenzione riguardo alla medesima.-

Tale potere comporta l’adozione di tutte le misure necessarie affinché la struttura della strada, gallerie comprese, non presentino anomalie, e/o inadeguati strumenti di protezione, che possano nuocere, o mettere in pericolo, i conducenti dei veicoli che, a pagamento, scelgono di percorrerla.-

Non può sottacersi, inoltre, che la caduta di calcinacci, pietruzze, pezzi di intonaco e simili, sono fatti più tosto frequenti nelle gallerie autostradali che, pertanto, richiedono solo adeguata prevenzione che, evidentemente, nel caso de quo non vi è stata.-

Relativamente al quantum il teste Messina Giovanni, escusso pure questo su richiesta di parte attrice, ha affermato: “*il preventivo che mi viene posto in visione è stato redatto dalla officina presso cui lavoro e, come sempre, contiene tutti i lavori necessari per la riparazione del veicolo nonché i pezzi che vanno sostituiti. Per i lavori viene preventivato un numero di ore che vengono quantificate, in termini economici, in base al prezzario stabilito dalla concessionaria. Riconosco nel preventivo che mi viene posto in visione la copia di quello che pure io ho. Relativamente al parabrezza non so dire se nel caso specifico è stato sostituito ....”*.-

Sulla scorta di tale deposizione e del fatto che l'intervento riparativo in esso descritto consiste nella sostituzione del parabrezza danneggiato (manodopera, guarnizione, collante ed IVA compresi), deve ritenersi la congruità della somma sopra richiesta, in risarcimento, da parte attrice.-

Per quanto detto il convenuto CAS va condannato al pagamento in favore di Galeano Grazia Giovanna, della somma sopra indicata di € 688,43, oltre interessi dal fatto al soddisfo.-

Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della decisione adottata, del valore della causa e dell'opera prestata, si liquidano in complessive € 543,00, di cui € 43,00 per esborsi, ed € 500,00 per onorari difensivi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge da distrarsi in favore del difensore di parte attrice, per come richiesto.

P.Q.M.



Sentenza n. 1125/2024 pubbl. il 14/10/2024

RG n. 191/2024

Sentenza n. cronol. 9856/2024 del 14/10/2024

- 1) Accoglie la domanda proposta dalla Galeano Grazia Giovanna con l'atto di citazione e, per l'effetto, condanna il convenuto, Consorzio per le Autostrade Siciliane, al pagamento, in favore della predetta della somma di 688,43, oltre interessi legali, come per legge, dal sinistro al soddisfo;
- 2)- Condanna, altresì, il convenuto al pagamento, in favore della attrice, delle spese di causa liquidate, come da parte motiva, in complessivi € 543,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da distarsi in favore del suo difensore costituiti, per come richiesto.-

Così deciso il 30.09.2024

Il Giudice di Pace

Dott. R. Galati



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Scandura ai sensi e per gli effetti dell'art.16bis comma 9bis del D.L. 179/2012 attesto che la copia della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Messina n. 1125/2024 immediatamente esecutiva è conforme alla copia presente nel fascicolo telematico del fascicolo RG n. 191/2021 da cui è stata estratta.

*Avv. Giuseppe Scandura*

RELATA DI NOTIFICA

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 16bis D.L. 31 dicembre 1992, n. 546

Io sottoscritto Avvocato SCANDURA GIUSEPPE, con studio in Messina alla Via Università n. 16 , CF:SCNGPP67S04A028T, P.IVA: 01996680839 nella mia qualità di procuratore distrattario della sig.ra Galeano Grazia Giovanna codice fiscale GLNGZG72H64L042X in ragione del disposto dell'art.16bis legge 546/92 secondo la disposizioni contenute nel processo civile telematico dettate dal D.M. 23.12.2013 n. 163 e successive disposizioni attuative, giusta procura alle liti ,

NOTIFICA

ad ogni effetto di legge copia per immagini della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Messina n. 1125/2024 parti : Galeano Grazia Giovanna contro Consorzio Autostrade Siciliane a:

Consorzio Autostrade Siciliane , in persona del Suo legale rappresentate pro-tempore , con sede in Messina C.da Scoppo , pec: [autostradesiciliane@posta-cas.it](mailto:autostradesiciliane@posta-cas.it) estratto dal pubblico elenco <https://www.indicepa.gov.it/index.php> , come previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16 comma 12 del D.L. 179/2012

Attesto da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

- 1) allegato pdf. *Sentenza n. 1125-2024 Galeano Grazia Giovanna- Consorzio Autostrade Siciliane* , di copia per immagini della copia della Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Messina n. 1125/2024 estratta dal fascicolo telematico del procedimento R.G. n. 191/2021 ;
- 2) allegato pdf. *Attestazione di conformità sentenza G. di P. Messina n. 1125-2024* , di atto redatto in proprio e sottoscritto digitalmente.

Messina, li 12.11.2024

Avv. Giuseppe Scandura

**Conteggi su Sentenza Giudice di Pace di Messina n. 1125/2024 R.G.. n. 191/2021  
Galeano Grazia Giovanna / CAS**

**ROSSELLO PASQUALE**

Sorte capitale liquidata in sentenza G. di Pace n. 1125/24	Euro	688,43
Interessi calcolati dalla data del sinistro ad oggi	Euro	57,14
<hr/>		
TOTALE dovuto	Euro	745,57

Le eventuali spese successive di registrazione della sentenza si intendono comunque a carico della parte soccombente che non li ha corrisposte  
Si richiede pagamento a mezzo bonifico bancario IT75Q0871382590000000011917

**AVV. SCANDURA GIUSEPPE**

Codice fiscale SCNGPP67S04A028T

Compensi Avv. Scandura su sentenza	Euro	500,00
Rimborso forfettario spese generali 15%	Euro	75,00
CPA 4%	Euro	23,00
Spese liquidate in sentenza	Euro	43,00
TOTALE DOVUTO Avv. Scandura	Euro	641,00

Operazione senza addebito di imposta – Regime Forfait – Art. 1, c.54-89 L.190/2014 – non soggetta ad Iva e ritenuta d'acconto.

Seguirà fattura a pagamento effettuato  
Si richiede pagamento a mezzo bonifico bancario

IBAN Avv. Scandura Giuseppe IBAN : IT 51 H 05036 16500CC0651319116

BIC: POPRIT31065

Banca Agricola Popolare di Ragusa

Filiale di Messina Via A. Martino

Avv. Giuseppe Scandura